



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 88/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 16 luglio 2020

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018 e la delibera n.

17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la relazione sul rendiconto relativa all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Mombaruzzo (AT), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Visti i decreti 25 marzo 2020, n. 2, 15 aprile 2020, n. 3, 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n. 5, con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"*, previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista l'ordinanza n. 42/2020 con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, da svolgere in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del Collegio dai propri domicili;

Udito il Magistrato Istruttore, Referendario Dott. Diego Maria POGGI;

PREMESSO IN FATTO

In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Mombaruzzo (AT) in riferimento al Rendiconto 2018, il Magistrato avviava istruttoria e, con nota del 5/06/2020, chiedeva di fornire delucidazioni in merito, tra le altre, alle seguenti problematiche:

1. reiterato e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria, con una tendenza all'incremento anche nell'esercizio 2019, come emergeva dai dati annuali di cassa risultanti dai prospetti SIOPE, con invito all'ente a relazionare in merito alle cause del fenomeno e alle azioni intraprese e/o programmate al fine di superarlo;
2. disallineamento tra il prospetto degli equilibri di bilancio consultabile su BDAP e il prospetto delle entrate, oltre che con il questionario, relativamente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, con richiesta di chiarimento e trasmissione dei prospetti obbligatori recanti i calcoli corretti;

3. mancato utilizzo dell'istituto del FPV (anche negli anni precedenti), pur a fronte di consistenti spese in conto capitale movimentate anche in esito all'attivazione di prestiti, e di spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale;
4. disallineamento tra la certificazione del saldo di finanza pubblica e i risultati del rendiconto;
5. disallineamento nella composizione del risultato di amministrazione tra il prospetto approvato dal consiglio comunale (recante accantonamenti per euro 41.617,98, una parte destinata di euro 50.141,67 ed una parte disponibile di euro 42.670,96) e i dati riportati nell'allegato a) 'Risultato di amministrazione', consultabile in BDAP (recante accantonamenti e parti vincolate/destinate pari a zero, con una parte disponibile pari all'intero risultato di amministrazione), con richiesta di chiarificazione;
6. riscossione modesta in conto residui iscritti ai titoli I e III, con invito a illustrare le azioni eventualmente intraprese per ottenere un miglioramento, e con richiesta di giustificazione per un FCDE costituito in assenza di accantonamenti sulle entrate del titolo III, pur a fronte di una percentuale complessiva di riscossione del 56,43%.
7. mancata valorizzazione dell'indice sulla tempestività dei pagamenti;
8. utilizzo, nella codifica delle transazioni elementari in base al glossario SIOPE, di voci generiche e aggregate, oltre a importi particolarmente rilevanti per alcune tipologie di spesa settoriali, quali "Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione", valorizzati per complessivi euro 58.912,00 nell'esercizio.

L'ente riscontrava la richiesta con la nota del 19/06/2020, allegando documentazione e in parte ammettendo una serie di errori formali, tempestivamente corretti con l'inoltro della documentazione conforme, con riguardo alla certificazione del saldo di finanza pubblica; altrove l'amministrazione rivendicava la correttezza delle proprie scelte, ad esempio impegnandosi a *"ritrasmettere i dati corretti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche qualora si ritenga necessario"* con riguardo alla composizione del risultato di amministrazione. Con riguardo all'utilizzo delle codifiche per le transazioni elementari, il comune si limitava a trasmettere i fogli di calcolo recanti gli importi e le causali dei singoli mandati di pagamento.

Tuttavia, il carattere laconico e non esaustivo di molte risposte non consentiva di ritenere superate tutte le criticità rilevate e perciò il Magistrato istruttore riteneva

sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della questione in apposita camera di consiglio

IN DIRITTO

Pare doveroso, sulla scorta di quanto recentemente ribadito dalle Sezioni Riunite (decisione n. 4/2020 in sede giurisdizionale in speciale composizione), evidenziare l'evoluzione e la caratteristica del controllo che il Legislatore ha affidato al Giudice contabile in materia di bilanci e rendiconti degli enti locali.

Originariamente il controllo sulla finanza locale (previsto dall'art. 13 del D.L. n. 786 del 1981, convertito con la L. n. 51 del 1982, per i comuni sopra gli 8.000 abitanti e confermato dall'art. 3 della l. 20 del 1994) aveva la natura di attività di referto al Parlamento e perciò indirizzato precipuamente a dare una valutazione complessiva del fenomeno della finanza locale.

In seguito, anche in conseguenza dell'avanzare di difficili congiunture economiche per la finanza pubblica, è stata introdotta la disciplina dell'art. 1, commi 166 e ss. della l. 23 dicembre 2005, n. 266 che affidava alla Corte dei conti un controllo sul singolo ente, attraverso la collaborazione dell'organo di revisione, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dei vincoli in materia di indebitamento derivanti dall'art. 119 della Costituzione, nonché del riscontro di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria che non fosse stata oggetto degli interventi correttivi segnalati dall'organo di revisione.

Il comma 168 prevedeva che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno"*.

Una terza fase, sempre conseguente a particolari situazioni negative di congiuntura finanziaria, è attualmente rappresentata dal modello di controllo previsto dal D. Lgs 267/2000, in esito alle modifiche e innovazioni disposte dal D.L. 174 del 2012, convertito nella l. 213 del 2012 che, innovando la materia, ha abrogato il comma 168 sopra citato e ha rafforzato gli strumenti di controllo mediante l'introduzione di meccanismi anche inibitori, con funzione espressamente preventiva a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tale riforma è conseguita dalla necessità di dare attuazione, a livello di legislazione primaria, ai precetti costituzionali degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, riformati in senso rafforzativo dalla Legge Cost. n. 1/2012 sull'equilibrio di bilancio.

La Corte costituzionale ha evidenziato che il controllo in esame "*pone come oggetto del controllo i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo, definendo i confini contabili nell'ambito dei quali può svolgersi l'azione amministrativa. Esso, peraltro, a differenza del controllo sulla gestione in senso stretto, [...] che si attua mediante programmi stabiliti [...] su materie scelte a campione, si svolge su documenti di carattere complessivo e necessario, e con cadenza annuale, poiché i bilanci ed i rendiconti sui quali si esercita hanno, per l'appunto, una cadenza annuale. Tale controllo, che è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*" (Corte cost. n. 179 del 2007).

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano gravi al punto da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque doveroso segnalare agli Enti le irregolarità contabili rilevate, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire la possibile insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad attuare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Si procede quindi alla disamina delle criticità riscontrate alla luce delle risposte e chiarimenti forniti dal comune di Mombaruzzo con riferimento alla relazione sul rendiconto dell'anno 2018.

Punto 1. Reiterato utilizzo di anticipazione di tesoreria.

Con la lettera istruttoria si rilevava che fondo cassa alla fine dell'esercizio 2018 risultava pari ad euro 54.889,47, in presenza di un'anticipazione di tesoreria interamente restituita al 31 dicembre, di euro 369.650,36, utilizzata per 275 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 119.551,06. A fronte dell'anticipazione utilizzata, risultavano maturati a carico dell'ente interessi passivi per totali euro 389,55. Ivi si notava però che il ricorso a detto istituto risultava già costante e reiterato nel corso degli esercizi precedenti, con un marcato aggravamento nell'esercizio successivo: nell'anno 2019 infatti i dati SIOPE evidenziavano un importo complessivo più che doppio, pari ad euro 915.341,40.

Nel riscontro del 19/06/2020 il comune ha in parte minimizzato la problematica, giovandosi del fatto che l'anticipazione, al termine di ogni esercizio, e anche per l'anno 2019, risultava sempre restituita per intero, e che l'aggravio di spesa per interessi era stato oggettivamente modesto. Nel merito l'Ente ha riferito di avervi fatto ricorso per *"far fronte al pagamento dei fornitori e delle obbligazioni passive dovendo tuttavia far fronte a flussi di cassa in entrata discontinui, legati alle scadenze normative delle entrate tributarie e dei trasferimenti dello stato"*, evidenziando che lo scoperto massimo si era registrato nel secondo trimestre, caratterizzato dal picco minimo degli incassi annuali.

Nel prosieguo l'amministrazione ha comunque dato conto delle attività intraprese per *"tentare il superamento di questa criticità"*, evidenziando la deliberazione di *"un aumento delle entrate tributarie nel corso dell'esercizio 2020"* e la messa in pratica di *"attività di recupero dell'evasione tributaria, che ha portato a incassi complessivi per euro 133.868,27 nel triennio 2017-2019, utili a ridurre la mole dei residui attivi e migliorare la gestione della cassa"*. Oltre a ciò, l'ente dichiara di adoperarsi *"al fine di ottimizzare i processi di gestione dei tempi di incasso e pagamento al fine di ridurre l'esposizione relativa all'anticipazione di tesoreria"*.

In ordine al ricorrente utilizzo di anticipazioni di tesoreria, la Sezione prende atto delle ragioni che hanno indotto l'Ente ad avvalersi di tale facoltà prevista dalla legge, rilevando però che la sofferenza di cassa solo in parte è attribuibile a fattori esogeni (quali le scadenze delle entrate tributarie da IMU, ovvero le tempistiche di erogazione di risorse statali e fondi perequativi). Per i fattori endogeni, ovvero riconducibili ad autonome scelte gestionali dell'Ente, quali le modalità e tempistiche di accertamento della TARI, la Sezione ritiene necessario che l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, adotti ogni misura idonea ad evitare il ricorso in via ordinaria ad anticipazioni di cassa.

Quest'ultima infatti rappresenta una forma di finanziamento a breve termine a cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni, cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente.

Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti."*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate."

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è

assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente"

Secondo la dottrina e la giurisprudenza giuscontabili, l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica "mista", in cui la funzione di finanziamento si combina con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e flussi di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

Ne deriva che un ricorso ripetuto ed esteso (nel 2018 l'ente risulta essersi trovato in anticipazione per circa i tre quarti dell'anno) a tale istituto è suscettibile di sconfinare in una forma (anomala) di indebitamento cronico a medio termine, finalizzato alla copertura di spese anche correnti, così in conflitto con il disposto dell'art. 119 della Costituzione.

Se anche il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria, in ragione dell'attuale contingenza di mercato, che vede i tassi bancari ai minimi storici, comporta costi minimi per interessi, un ricorso costante ad essa è un indice sintomatico di squilibrio strutturale e non di momentaneo disallineamento temporale tra entrate ed uscite; nel caso di specie ciò vale a maggior ragione visto che i dati SIOPE per il 2019 evidenziano un peggioramento, che sta a significare che le manovre correttive dichiarate dall'amministrazione si presentano per lo meno come tardive.

Il Collegio perciò ribadisce, sulla scorta anche della propria giurisprudenza costante anche recente (*ex multis*, delibere nn. 10, 21 e 177/2019 della SRC del Piemonte) che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e non prevedibili, evenienza che non traspare dalla risposta fornita dal comune di Mombaruzzo.

Punto 2 – Equilibri finanziari.

Con la richiesta istruttoria del 5/06/2020 erano evidenziate incongruenze in merito all'applicazione di avanzo di amministrazione ai fini della verifica degli equilibri dell'esercizio 2018, giacché sulla BDAP risultava un equilibrio di parte corrente pari ad euro 107.981,52 e un equilibrio di parte capitale negativo per euro 5.593,48, corrispondente ad un equilibrio finale positivo di euro 102.388,04.

L'equilibrio finale però risultava conseguito con l'utilizzo di avanzo di amministrazione di euro 44.124,00 per la parte corrente e di euro 22.518,00 per la parte capitale, mentre nel prospetto delle entrate risultava che l'applicazione dell'avanzo 2017 fosse limitata a soli euro 21.966,00.

Altra incongruenza emergeva dal certificato trasmesso al Ministero dell'Interno, in cui l'avanzo utilizzato per la parte corrente ammontava ai già indicati euro 44.124,00, mentre per la parte capitale risultava un dato negativo per euro - 22.518,00.

Con il riscontro del 19/06/2020 il comune ha chiarito che le diverse applicazioni indicate erano frutto di "errore di software" e che l'unica applicazione dell'avanzo 2017 ha riguardato l'importo di euro 21.966,00 interamente destinato a spese correnti, mentre nessuna applicazione era intervenuta con riguardo alla parte capitale.

Conseguentemente, il comune di Mombaruzzo ha comunicato nuovo prospetto degli equilibri, recante un equilibrio di parte corrente pari a + 85.823,52, un disequilibrio di parte capitale di - 28.111,48, per un equilibrio finale di euro 57.712,04, ed il Collegio ne prende atto.

Punto 3. Mancato utilizzo del fondo pluriennale vincolato per il fondo per salario accessorio.

Per quanto concerne la mancata costituzione di fondo pluriennale vincolato, con la risposta del 19/06/2020 l'Ente ha rappresentato che "nessuna tipologia di spesa e di entrata rientrava nelle casistiche previste per la costituzione del fondo pluriennale vincolato"; quanto invece al fondo per il salario accessorio, con la medesima comunicazione è stato unicamente riferito che "l'accordo decentrato per l'anno 2018 è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2018, munito del parere del revisore contabile ed è stato quindi posto in gestione residui e liquidato nel 2019".

Resta pertanto il dubbio sulla correttezza dell'applicazione operata dal comune di Mombaruzzo, dal momento che il principio contabile sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011), al punto 5.2 a) sub b) prevede testualmente che: "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. ... Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla

costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo".

Vi è da dire peraltro che la risposta fornita dall'Ente confligge con quella data dal revisore in sede di compilazione del questionario, dove a pag. 12, alla domanda "Entro il 31/12/2018 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?", risulta la risposta "NO".

L'ambiguità non viene sciolta dal comune di Mombaruzzo, che però parla di sottoscrizione apparentemente seguita dal parere dell'organo di revisione; si legge infatti "accordo sottoscritto (...) munito del parere", il che farebbe pensare a un equivoco; quella del 13 dicembre 2018 sarebbe la c.d. "pre-intesa" che, dopo aver ricevuto il parere conforme (o l'approvazione tacita, decorsi venti giorni) del revisore, viene inoltrata all'ARAN e quindi successivamente stipulata come accordo decentrato integrativo; in tal caso, con una procedura completata solo all'inizio del 2019, la mancata costituzione del FPV sarebbe giustificata.

Nel caso invece in cui l'amministrazione abbia effettivamente sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, completando la procedura di cui sopra, in data 13/12/2018 -come attesta il tenore della risposta 19/06/2020 e dovendo perciò ricondurre la risposta a pag. 12 del Questionario, domanda 8.6, a un errore di compilazione del revisore- da tale atto anteriore al 31/12/2018 sarebbe scaturito il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'obbligo per l'ente di costituire il Fondo in parola, in base al richiamato principio contabile.

Punto 4 – Erroneo caricamento su BDAP della composizione del risultato di amministrazione.

Con il rilievo istruttorio del 5/06/2020, l'Ufficio faceva notare che "Dalla delibera di approvazione del rendiconto 2018 risulta un accantonamento a FCDE di euro 41.617,98, una parte destinata agli investimenti di euro 50.141,67 ed una parte disponibile di euro 42.670,96. Tali dati non coincidono con quelli riportati nell'allegato a) 'Risultato di amministrazione', consultabile in BDAP, dal quale risultano accantonamenti e parti vincolate/destinate pari a zero, pertanto la parte disponibile coincide con il risultato di amministrazione al 31/12/2018 ed è pari ad euro 134.430,61.

E' stato chiesto all'Ente di chiarire le incongruenze rilevate e di comunicare i dati corretti."

Nella risposta del 19/06/2020, il comune di Mombaruzzo ha laconicamente chiarito che "La composizione corretta del risultato di amministrazione riferito al rendiconto 2018 è quella rappresentata nel questionario e nella delibera di approvazione

del rendiconto stesso. Per problemi informatici quanto caricato nella BDAP non corrisponde all'effettivo risultato di amministrazione.

L'ente si impegna a ritrasmettere i dati corretti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche qualora si ritenga necessario".

Preso atto favorevolmente del riconoscimento dell'errore, la Sezione non può nascondere una certa perplessità rispetto al tenore dell'impegno sopra accennato.

Infatti, sotto il profilo normativo, la previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico, trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, a mente del quale *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze...i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge".*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 118 del 2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono, tra le altre cose, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, effettivamente emanato come D.M. MEF del 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP, ovverosia: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef citato).

Sul punto la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla rilevanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche. Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono

meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

Ciò posto, con riguardo alle rilevate discrasie di dati inseriti nei prospetti estratti dalla BDAP si rende necessario che l'Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare.

Tale soluzione si impone non certo alla luce di un'opinione dell'organo di controllo, quanto di un preciso obbligo normativo sulla base delle disposizioni sopra citate.

Punto 5 – Gestione dei residui e accantonamenti a FCDE.

In sede istruttoria si rilevava una capacità di riscossione complessiva pari a circa il 75,84%, già di per sé non soddisfacente alla luce del reiterato ricorso all'anticipazione. La criticità più evidente si apprezzava sui residui delle entrate proprie di parte corrente rispetto ai quali le percentuali di riscossione si rivelavano piuttosto contenute e pari al 18,03% per i residui del titolo I e al 4,74% sui residui del titolo III.

Oltre ai chiarimenti sulle azioni eventualmente intraprese per migliorare gli incassi, si chiedeva di provvedere alla compilazione completa della tabella alle pagg. 31-32 del Questionario e di giustificare il mancato accantonamento a FCDE sulle entrate del titolo III, onde verificare l'attendibilità quantitativa degli accantonamenti complessivi, dal momento che una necessità di rettifica al rialzo avrebbe inevitabilmente avuto un impatto sulla quota disponibile del risultato di amministrazione, quantificata in complessivi euro 42.670,96.

Con la risposta del 19/06/2020 il comune di Mombaruzzo imputava i risultati deludenti della riscossione in conto residui alle *"complesse procedure di recupero dell'evasione e del pagamento dei ruoli esecutivi"*, senza però chiarire se la causa andasse ricercata nell'incapienza dei destinatari delle procedure esecutive o fosse imputabile a disfunzioni organizzative proprie e/o dell'agente di riscossione.

In merito all'entità del FCDE, l'amministrazione precisava -tramite il proprio responsabile del servizio finanziario- che *"Il FCDE, ammontante ad euro 41.617,98 è riferito solo all'IMU; per quanto concerne il titolo III dell'entrata e la sua gestione residui, riferita principalmente alla TARI e relativa al ruolo di ogni annualità, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non è stato costituito, considerato l'andamento delle riscossioni in conto residui."* Infine, anziché inoltrare le tabelle del questionario debitamente

compilate, l'ente chiedeva impropriamente *"l'apertura del questionario sul rendiconto 2018 al fine di aggiornare le pagine 31 e 32 del questionario stesso"*.

In disparte quest'ultima omissione, giacché l'inoltro alla Corte della tabella riprodotta alle pagg. 31-32 del Questionario per l'esercizio 2018 non presuppone la "riapertura" della finestra di inserimento, la Sezione deve rilevare il carattere non soddisfacente delle risposte fornite.

Già si è detto dell'equivocità e genericità del riscontro fornito in merito alla modesta *performance* di riscossione, particolarmente evidente in conto residui, e della mancata indicazione di iniziative specifiche in tal senso; tuttavia il riscontro rivela una certa confusione sull'appostamento di alcune entrate e del relativo trattamento normativo, dal momento che il FCDE, in base alla risposta fornita, risulterebbe costituito solo per l'IMU (in contrasto con quanto caricato su BDAP al quadro n. 13) e che la TARI, lungi dal costituire un'entrata extratributaria, rientra tra le entrate del titolo I non accertate per cassa e quindi soggetta ad accantonamento.

Inoltre l'asserito *"andamento delle riscossioni in conto residui"* non risulta documentato. Si impongono perciò una serie di riflessioni.

È noto che l'istituto del FCDE, introdotto con la riforma dell'armonizzazione contabile degli enti locali, mira a rendere più attendibili le previsioni di incasso sulla base degli accertamenti effettuati, onde evitare che impegni di spesa assunti dagli enti, con certezza di pagamento a favore dei terzi, siano finanziati con entrate di dubbia o difficile esazione; quanto sopra poiché alla lunga -come mostrato dall'esperienza precedente l'emanazione del D. Lgs 118/2011- l'accumulazione di consistenti residui attivi in realtà non recuperabili è suscettibile di creare una falsa rappresentazione della salute finanziaria dell'amministrazione, che apparirà in equilibrio o in avanzo solo in ragione di una massa illusoria di crediti, accumulati nel corso degli anni.

Giacché una simile situazione, che anno per anno veda stratificarsi debiti certi e liquidi da pagare con risorse proprie parzialmente irrealistiche, conduce invariabilmente l'ente -presto o tardi- a una seria sofferenza di cassa, allorché "i nodi vengano al pettine", l'art. 3 comma 7 lettera e) del D. Lgs 118/2011, in uno con il punto 3.3. dell'allegato 4/2 al medesimo testo normativo, ha imposto l'accantonamento -nel risultato di amministrazione- di una idonea quota a FCDE.

Cruciale diviene quindi la fase di calcolo di tale accantonamento, che non deve essere né eccessivo né insufficiente; nel primo caso infatti si otterrebbe un effetto di compressione della capacità di spesa, a detrimento dell'offerta di servizi a favore della comunità amministrata, pur a fronte di un afflusso di risorse più che sufficiente; nella

seconda ipotesi invece si finirebbe col ricadere nelle situazioni che il Legislatore ha voluto scongiurare.

In tal senso il principio della contabilità finanziaria offre una serie di indicazioni al punto 3.3 che ogni responsabile finanziario di ente locale dovrebbe ben conoscere. In sintesi, il concetto principale sta nell'individuazione delle entrate "*di dubbia o difficile esazione*" che, sulla base di principi più generali, si individuano in relazione alla solvibilità e capienza economica dei soggetti obbligati. Qui non è infatti in discussione la certezza giuridica del credito, né la difficoltà di esazione viene legata a eventuali contestazioni delle pretese pubbliche innanzi al giudice civile o tributario; il principio fa esclusivo riferimento alla certezza "economica" dell'incasso, ed essa dipende pressoché integralmente dalla capacità solutoria del debitore.

Per tali ragioni si giustifica la non soggezione a FCDE dei "*crediti da altre amministrazioni pubbliche*" (per definizione sempre solvibili, almeno a certe condizioni di sistema valutario), dei "*crediti assistiti da fideiussione*" (giacché esiste un coobbligato, che dovrebbe vantare una solvibilità maggiore o indubitabile) e delle "*entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa*" (perché accertamento e incasso coincidono, e quindi non può darsi il caso di un'entrata accertata ma poi non incassata).

Alla luce di siffatti principi, le risposte fornite dall'amministrazione nel caso di specie appaiono debolmente fondate, poiché non pare essere stato seguito il principio che distingue a seconda che l'entrata sia gestita mediante ruoli ordinari o liste di carico (quale la TARI) ovvero che la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (quali ad esempio l'IMU e TASI). Nel primo caso (paragrafo 3.7.1) l'entrata è accertata e imputata contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e può darsi il caso che la riscossione non coincida con l'accertamento. Nel caso invece dell'autoliquidazione del contribuente (paragrafo 3.7.5), vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (sull'applicazione del principio contabile a tale tipologia di entrate, si veda sez. reg. contr. Piemonte, delib. 14 luglio 2016, n. 94/PAR).

Da ciò deriva che la costituzione del FCDE sull'IMU non è imposta dal principio contabile, salvo che si tratti di entrate accertate a seguito di attività dell'ente in sede di rettifiche o contrasto all'evasione; tuttavia, in applicazione del principio contabile citato, è doveroso rammentare che l'IMU ha un presupposto di imposta legato a una situazione di capienza patrimoniale, riconducibile al possesso di un bene immobile. Pertanto potrebbe essere sostenibile quale scelta discrezionale, non sindacabile da questo

Collegio, la scelta di un ente di non costituire FCDE sull'IMU accertata, in quanto destinata -prima o poi- a essere recuperata in ragione della capienza del cespite in base al quale è calcolata.

Al contrario la TARI, pur costituendo una prestazione legalmente dovuta ai sensi della L. 147/2013, presenta un presupposto di imposta integrato dalla semplice "disponibilità" di un immobile o di un'area, destinati ad un utilizzo suscettibile di produrre rifiuti; ne consegue che il soggetto passivo dell'imposta potrebbe anche risultare nullatenente o altrimenti incapiente, facendo così integrare al credito verso di sé gli estremi della posta di "dubbia o difficile esazione" come prevista dal principio contabile.

Ciò doverosamente chiarito, e anche considerando il fatto che il residuo attivo, ancora non incassato al titolo III, sembrerebbe originare da un "rimborso", occorre sottolineare che anche qualora -per una sorta di eterogenesi dei fini, giacché l'assenza di FCDE sulla TARI potrebbe essere compensata da un accantonamento sull'IMU in parte non obbligatorio - si potesse ipotizzare una certa qual congruità dell'accantonamento a FCDE (euro 41.617,98 a fronte di residui attivi totali pari a euro 474.260,00, di cui 323.501,67 della competenza), in ragione del carattere lacunoso ed evasivo delle risposte fornite dall'Ente, non risulta possibile accertare l'adeguatezza del FCDE costituito dal comune di Mombaruzzo.

La conseguenza, secondo il principio contabile già più volte citato, è che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione deve considerarsi inibito.

Punto 6 – Omissione dell'Indice di Tempestività dei pagamenti.

Dall'esame del questionario al rendiconto 2018, risultava che l'Organo di revisione non avesse verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013 in quanto *'l'Ente al momento non trasmette i dati alla PCC'* (cfr. risposta alla domanda 7.5 Sezione I – gestione finanziaria).

Con riguardo all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, risultava poi esplicita risposta negativa, motivata con: *"al momento l'ente non ha ritenuto necessario il ricorrere della fattispecie"* (risposta alla domanda 7.2- Sezione I – gestione finanziaria).

Con la richiesta del 5/06/2020 si chiedeva perciò all'Ente di motivare tali scelte.

La risposta del 19/06/2020 sul punto è stata del seguente preciso letterale tenore: *"L'ente al momento aggiorna i dati riferiti alla PCC dal gennaio 2019; per quanto concerne la gestione dei dati pregressi, considerata la difficoltà operativa nell'effettuare detti aggiornamenti, è intenzione dell'ente provvedere alla sistemazione dei dati riferiti al 2018 e precedenti entro la fine del 2019, al fine di evitare l'applicazione delle misure*

di garanzia come da nota della Ragioneria Territoriale dello Stato pervenuta al nostro ente in data 5 maggio 2020 prot. 1380".

Sul punto la Sezione evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66/2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

La normativa sopra richiamata ha lo scopo di rendere trasparente il rispetto o meno da parte degli enti dell'obbligo di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. In materia, sia con la direttiva europea 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), sia con il D. Lgs 231/2002 di recepimento della stessa (successivamente modificato dal D.Lgs. 192/2012) è stato stabilito che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale, e che l'indicatore di tempestività dei pagamenti sia calcolato e pubblicato con cadenza trimestrale ed annuale. Proprio a tale fine è stato creato un sistema di monitoraggio accentrato dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso la Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC), che l'ente dichiara di avere espressamente ignorato.

Ne deriva che la pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione sono previste dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre l'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 testualmente dispone che *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la*

violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa".

Accertato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione del comune di Mombaruzzo sulla rilevanza assunta, non solo a livello interno ma anche europeo, dalla tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, evidenziando come il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per l'ente il dovere di individuare e attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, comportando aggravii consistenti, a carico del bilancio comunale, per interessi legali di mora. Tali considerazioni appaiono ancora più pregnanti alla luce della necessità di fare ricorso all'anticipazione di tesoreria, indice sintomatico dell'incapacità dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e di una evidente sofferenza nella propria gestione finanziaria.

Punto 7 – Errori estesi e reiterati nell'attribuzione delle codifiche SIOPE alle singole transazioni in spesa.

Dall'esame del prospetto annuale SIOPE relativo ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2018, emergevano alcune voci aggregate di importo rilevante e perciò, con la nota 5/06/2020, si chiedeva all'amministrazione di dettagliarne la composizione, illustrando altresì le attività ad esse relative; nello specifico gli importi indicati erano i seguenti:

tra le spese correnti:

euro 74.509,45 per *"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* (cod. 1.03.01.02.999);

euro 69.804,79 per *"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c."* (cod. 1.03.02.05.999);

euro 58.912,00 per *"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione"* (cod. 1.03.02.01.008);

euro 42.856,27 per *"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio"* (cod. 1.03.02.09.006);

tra le spese in conto capitale:

euro 29.380,50 per investimenti in *"Altri terreni n.a.c."* (cod. 2.02.02.01.999).

Con il riscontro del 19/06/2020 l'ente non ha offerto alcun chiarimento, limitandosi ad allegare i fogli di lavoro recanti l'indicazione dei singoli mandati di pagamento.

L'esame degli stessi offre una panoramica di errori che non pare fuori luogo definire preoccupante.

A mero titolo di esempio, tra i 74.509,45 euro spesi per *"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* (cod. 1.03.01.02.999), risultano i pagamenti di servizi (informatici, telefonici, servizio idrico o energia elettrica) o quote di adesione ad associazioni e consorzi (ad ASTITURISMO per gli anni 2015 e 2016), e persino rimborsi dati per spese di viaggio, pagamenti di canoni di affitto dovuti a una parrocchia locale, e l'importo di IVA soggetta al regime c.d. *"split payment"* su alcune fatture; si tratta a tutta evidenza di operazioni ontologicamente diverse dall'acquisto di beni e materiali di consumo.

Tra i 69.804,79 euro spesi per *"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c."* (cod. 1.03.02.05.999), si rinvengono altri versamenti dei canoni di affitto dovuti alla medesima parrocchia di cui sopra e consistenti pagamenti per il servizio elettrico, che tuttavia presenta proprie codifiche specifiche.

Nell'ambito dei 58.912,00 euro versati per *"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione"* (cod. 1.03.02.01.008), sono stati invece accorpati pagamenti per uno studio di architetti e ingegneri (palesamente non assimilabile) oltre che per un centro di assistenza contabile, che invece avrebbero una codifica propria, la n. 1.03.02.11.008, corrispondente a *"prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro"*.

Quanto invece ai 42.856,27 euro pagati per *"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio"* (cod. 1.03.02.09.006), in parte risultano versati alla Tesoreria di Roma per rilascio di carte di identità, per bollette relative a servizi di telefonia, per rimborsi dovuti all'economista comunale, e per bollette elettriche.

Da ultimo, con riferimento alla spesa in conto capitale di euro 29.380,50 per investimenti in *"Altri terreni n.a.c."* (cod. 2.02.02.01.999), la cui definizione corrisponderebbe a *"Spese per l'acquisto di terreni non altrimenti classificabili nelle voci precedenti"*, l'elenco prodotto dal comune reca gli importi di fatture per lavori edili e impiantistici diversi, tra cui la manutenzione sul cimitero comunale e *"Lavori eseguiti su terrazza panoramica su disegno realizzato da vostro prof. comunale 80 M sopraelevazione e rinforzo sottostante ringhiera e 45 M lineare - CODICE CIG Z3D2435C43"*.

Anche in questo caso, come per i precedenti, risulta l'impiego di codifiche che nulla hanno a che vedere con le operazioni effettivamente svolte.

Va inoltre segnalato, proprio con riguardo specifico alle spese in conto capitale, che le spese per la manutenzione straordinaria di manufatti comunali sarebbero idonee a incrementare il valore del patrimonio dell'ente, così come quelle per l'acquisto di terreni; tuttavia mentre i fabbricati, ad eccezione di quelli di valore storico, artistico e culturale, sono soggetti ad ammortamento, i terreni non lo sono. Di conseguenza un

impiego errato di codifiche può indurre successivamente il comune a travisare l'inventariazione e la stima delle proprie consistenze patrimoniali.

Sul punto non si può che ribadire che, in base alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014, la codifica della transazione elementare "deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato" (art. 5 comma II), e che "al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici" le amministrazioni devono codificare le transazioni elementari "uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari" (art. 7 comma I).

Un utilizzo vistosamente e diffusamente errato delle codifiche delle singole operazioni di spesa va a scapito di una corretta comprensione delle operazioni effettuate dall'Ente, compromettendo la veridicità e l'attendibilità delle scritture contabili.

Inoltre le codifiche del sistema SIOPE sono in grado di fornire una rappresentazione immediata delle tipologie di prestazioni e servizi di cui l'ente di avvale, che però l'impiego ripetuto di codifiche errate impedisce di cogliere; nel caso di specie è emerso che le spese che il comune sostiene per consumi elettrici e servizi di telefonia sono sensibilmente più elevati di quelli risultanti dalle codifiche specifiche ad essi dedicate, per tacere del caso del fitto passivo versato alla parrocchia, tracciato di volta in volta con due codifiche diverse ed entrambe errate.

E' quindi necessario rammentare al comune che l'art. 7 comma I lettera a) del D. Lgs 118/2011 vieta l'utilizzo del "criterio della prevalenza" nella scelta della codifica, dal momento che tale criterio si espone a utilizzi imprecisi o arbitrari, e mette a rischio la comparabilità delle entrate e delle spese tra i diversi enti; del resto, le codifiche SIOPE sono funzionali alla redazione del piano dei conti integrato e un utilizzo scorretto delle stesse può condurre a una rappresentazione erronea e potenzialmente fuorviante dei conti dell'amministrazione.

Da ciò consegue che l'Ente dovrà prestare particolare attenzione nella tracciatura delle transazioni e nella riconduzione delle singole operazioni alle corrette codifiche SIOPE, con l'ausilio e la vigilanza dell'organo di revisione, in conformità alla normativa vigente.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di

riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198 del 2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- l'utilizzo reiterato, da parte del comune di Mombaruzzo, per la maggior parte dell'esercizio 2018, dell'anticipazione di tesoreria;

- a consuntivo 2018, un equilibrio di parte corrente pari a + 85.823,52 euro, un disequilibrio di parte capitale di - 28.111,48 euro, ed un equilibrio finale di euro 57.712,04;

- l'erronea comunicazione a BDAP sulla composizione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018;

- l'impossibilità di accertare l'adeguatezza del FCDE costituito dal comune di Mombaruzzo nel rendiconto 2018;

- ai sensi degli artt. 33 e 46 del D.Lgs. 33/2013, la mancata pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti;

- diffusi e reiterati errori nel tracciamento delle transazioni elementari mediante le appropriate codifiche SIOPE.

Conseguentemente

DISPONE

che l'Amministrazione provveda senza ritardo a comunicare alla BDAP l'esatta composizione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018;

che l'Amministrazione si astenga dall'utilizzare il risultato di amministrazione 2018;

che il comune di Mombaruzzo adempia agli obblighi di comunicazione dei dati di pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica per i crediti commerciali e provveda alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (sezione "Amministrazione Trasparente") dell'indice sulla tempestività dei pagamenti;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE

- ad adottare le misure organizzative e gestionali idonee al fine di ridurre ed evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

- a prestare particolare attenzione nella tracciatura delle transazioni e nella riconduzione delle singole operazioni alle corrette codifiche SIOPE;


- ad attenersi scrupolosamente al rispetto dei principi contabili dettati in materia di accantonamento di quote del risultato di amministrazione, e alla corretta rappresentazione delle stesse;
- ad attenersi al rispetto dei principi contabili dettati in materia di costituzione del fondo pluriennale vincolato, in caso di sottoscrizione del contratto integrativo decentrato.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mombaruzzo (AT) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi in data 16 luglio 2020, riunita con modalità di collegamento in remoto dei magistrati partecipanti, ai sensi dell'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI



La Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositato in Segreteria il **20/07/2020**

il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

